

CONVENZIONE

PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEL LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81)

TRA

L'AZIENDA USL 2 di Lucca (c.f. 00559320460) , con sede in Lucca, via per S.Alessio, Monte S.Quirico, in persona del Direttore Generale Ing. Oreste Tavanti , per la carica domiciliato c/o il centro direzionale dell'Azienda, di seguito più brevemente denominata "Azienda USL 2"

E

La Ditta/Ente

Partita Iva con sede legale in nella persona

Di seguito più brevemente denominata "Ditta/Ente";

premess

-che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute dei lavoratori sono state disciplinate con L..n.833/1978;

-che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di igiene del lavoro è fatto obbligo alle imprese e agli enti di nominare, nei casi previsti, un Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e di quanto altro previsto dalla vigente normativa;

-che gli accertamenti facenti parte della sorveglianza sanitaria sono individuati dal Medico Competente sulla base delle notizie fornite dalla Ditta/Ente in merito alle lavorazioni ed alle sostanze in esse presenti, nonché sulla base di altre cognizioni acquisite mediante sopralluogo mirato alle lavorazioni interessate e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ;

-che , per i fini suddetti, questa Azienda USL è organizzata secondo modalità che assicurano l'espletamento delle attività di consulenza mediante strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono compiti di controllo e di vigilanza, ai sensi della L.R. T. nr. 37/1996 ;

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

ART.1

PREMESSA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

ART.2

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Ditta/Ente richiede alla Azienda USL 2 lo svolgimento della sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nei riguardi del personale per il quale vige tale obbligo: la sorveglianza verrà svolta da un medico in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuato dall'Azienda USL 2 al medesimo scopo.

Qualora a giudizio del Medico Competente vi sia necessità di approfondire la valutazione delle condizioni di salute dei singoli lavoratori, in relazione ai rischi, La Ditta/Ente delega con la presente il Medico Competente medesimo ad effettuare ulteriori accertamenti attraverso medici specialisti, scelti dall'Azienda USL medesima, sopportandone i conseguenti oneri economici secondo i tariffari al momento in vigore nell'Azienda Sanitaria.

ART.3

DESIGNAZIONE MEDICO COMPETENTE

L'Azienda USL 2 designa un Medico Competente in possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per l'espletamento dei controlli e delle funzioni di cui alla presente convenzione.

La Ditta/Ente incarica il suddetto medico di svolgere la funzione di Medico Competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con apposito modulo, allegato alla presente convenzione, che viene rinviato alla Ditta/Ente controfirmato per accettazione dal Medico Competente.

ART.4

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente provvederà a formulare giudizio di idoneità , per ogni singolo lavoratore, su apposita modulistica che sarà trasmessa tempestivamente alla Ditta/Ente. Qualora la Ditta/Ente non abbia a disposizione appositi ed idonei locali per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , l'Azienda USL 2 si impegna a fornire al Medico Competente idonei locali ed attrezzature.

Il Medico Competente inoltre trasmette, in via riservata, i risultati degli accertamenti sanitari ai singoli interessati e provvede ad inviare alle scadenze prefissate una relazione indirizzata alla Ditta/Ente che illustri il rapporto tra i rischi e le condizioni di salute nei gruppi di lavoratori interessati. Il Medico Competente si impegna ad osservare gli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia.

ART.5

COMPITI DELLA DITTA/ENTE

La Ditta/Ente si impegna a fare affluire il personale nei propri ambulatori e/o in quelli della Azienda USL 2 con modalità da concordare. La Ditta/Ente si impegna ad inviare all'Azienda USL 2 trenta giorni prima della esecuzione degli accertamenti concordati, un elenco nominativo del personale interessato alla sorveglianza sanitaria , con relative mansioni di ciascuno, nonché a segnalare tempestivamente l'assunzione di nuovo personale soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria. Qualora, per motivi non di forza maggiore, i dipendenti della Ditta/Ente non si presentino a visita

negli orari prefissati e senza averne dato comunicazione con almeno quarantotto ore di anticipo, la Ditta/Ente medesima si impegna a corrispondere comunque il costo delle prestazioni non effettuate secondo quanto previsto al successivo art.6.

ART.6

COMPENSI

La Ditta si impegna a corrispondere, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della fattura all'Azienda USL 2 il corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate nonché delle altre prestazioni (ad es. sopralluoghi, riunioni periodiche ecc.), facenti parte degli obblighi del Medico Competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 616 del 4 agosto 2008 recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 683 del 6 ottobre 2008 annualmente aggiornato in base agli indici Istat sul costo della vita che si intende, anche se non allegato al presente atto, interamente riportato e che la Ditta stesso dichiara di conoscere. Il Medico Competente risponde del corretto invio dei dati e dei conteggi relativi alle prestazioni effettuate alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie al fine delle riscossione delle stesse. Il pagamento avverrà previo esibizione di fattura redatta in ossequio alle vigenti norme di legge.

ART.7

DURATA

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a far data dalla firma del contratto, fatta salva la possibilità - trascorso almeno un anno dalla data del contratto medesimo - di disdetta delle rispettive parti con preavviso di almeno 3 mesi con lettera Raccomandata A.R.. Quanto sopra salvo sopravvenute previsioni di legge modificative dell'attuale assetto normativo in materia

ART.8

IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo. Le spese di registrazione, da effettuarsi solo in caso d'uso ex D.P.R. nr.131/86, verranno assunte dalla parte che ne avrà interesse.

Lucca, li

Azienda U.S.L.2

Il Direttore Generale

Ing. Oreste Tavanti

La Ditta/Ente

MODULO (art. 3, secondo capoverso)

l Ditta/Ente _____

p.iva _____ con sede _____

nella persona di _____

in qualità di _____ domiciliato _____

dà incarico di svolgere le funzioni di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 al

Dott. _____ messo a disposizione dall'Azienda USL 2.

Firma del Legale Rappresentante

Ditta/Ente

Firma per accettazione

del Medico Competente

